

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSOMARE



Roma, 7 Marzo 2014

EUR14103
SM

Oggetto: Spagna. Illegittimità di una tassa istituita sugli oli minerali. Pronuncia della Corte di Giustizia U.E.

Con Sentenza del 27 Febbraio 2014, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato illegittima la tassa cd. IVMDH (aggiuntiva rispetto alle accise), introdotta dalla Spagna sugli oli minerali a partire dal 2002 e rimasta in vigore fino al 2012, per finanziare spese in materia sanitaria ed ambientale sostenute dalle Comunità autonome di quel Paese.

La Corte ha infatti ritenuto che l'art. 3, comma 2 della direttiva 92/102 sul regime generale dei prodotti soggetti ad accisa, non osta all'introduzione di altre forme di imposizione indiretta sugli oli minerali, purché perseguano una o più finalità specifiche che non siano puramente di bilancio. A giudizio della Corte, questa condizione non era presente nella IVMDH, visto che il gettito di questa imposta era diretto a finanziare le spese sanitarie in generale e non quelle strettamente connesse al consumo dei combustibili.

Inoltre, la Corte ha negato alla Spagna la possibilità di circoscrivere gli effetti della Sentenza ad un arco temporale più ristretto; pertanto, i vettori (anche italiani) che riuscissero a dimostrare di aver acquistato il gasolio in terra spagnola nel periodo di vigenza dell'imposta (dall'1.1. 2002 al 2012), sono legittimati a chiedere il rimborso delle somme versate per tale imposta, rivolgendosi alle autorità di quel Paese.

Il testo della Sentenza della Corte di Giustizia, è disponibile al link sotto indicato

Cordiali saluti.